

**IL GIORNO 4 APRILE 2008 E' STATO RINNOVATO IN FEDERCASSE
L'ACCORDO SINDACALE PER LA DETERMINAZIONE
DEI RIMBORSI CHILOMETRICI PER L'USO DI AUTOVETTURA
PRIVATA DA PARTE DEI DIPENDENTI**

L In data 4 aprile 2008 è stato sottoscritto con Federcasse l'accordo sui RIMBORSI
A CHILOMETRICI per i lavoratori che utilizzano la propria autovettura per servizio a
richiesta dell'Azienda, rinnovando l'accordo 5 maggio 1988 finora in vigore. Le nuove
N misure, che prevedono ora quattro fasce di riferimento alla cilindrata (vedi tabella),
O avranno decorrenza 1 maggio 2008. Semestralmente verranno effettuate le verifiche
T tecniche per l'eventuale adeguamento dei rimborsi stessi, la prima verifica si terrà
A entro il 31 dicembre 2008.

Si ritiene utile riportare nella sottostante tabella sia i valori di rimborso decorrenti dal
1° AGOSTO 2006, che i nuovi decorrenti dal 1° maggio 2008.

L E T A B E L L E	Decorrenza 1° AGOSTO 2006 – PRECEDENTE ACCORDO	
	Per autovetture con cilindrata fino a 1.000 c.c.	€ 0,32
	Per autovetture con cilindrata superiore a 1.000 c.c. e fino a 1.500 c.c.	€ 0,37
	Per autovetture con cilindrata oltre 1.500 c.c.	€ 0,45
	Decorrenza 1 MAGGIO 2008 - ACCORDO 4 APRILE 2008	
	Per autovetture con cilindrata fino a 1.000 c.c.	€ 0,35
Per autovetture con cilindrata superiore a 1.001 c.c. e fino a 1.300 c.c.	€ 0,41	
Per autovetture con cilindrata superiore a 1.301 c.c. e fino a 1.600 c.c.	€ 0,49	
Per autovetture con cilindrata oltre 1.600 c.c.	€ 0,54	

VERBALE DI ACCORDO

L' Il giorno 4 aprile 2008, in Roma
A tra
C – Federcasse – Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed
O Artigiane
R e
D – Dircredito;
O – Fabi – Federazione Autonoma Bancari Italiana;
– Fiba/Cisl – Federazione Italiana Bancari Assicurativi;
– Fisac/Cgil – Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito;
– Sincra/Ugl Credito;
– Uilca – Uil Credito e Assicurazioni;

premessò che

- l'art. 60, comma secondo, lett. a), del c.c.n.l. 21 dicembre 2007 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane, dispone che le Parti stipulanti concordino le misure dei rimborsi chilometrici spettanti al personale per l'utilizzo in missione dell'autovettura privata sulla base delle tabelle di costo per l'uso di autovetture elaborate dall'ACI o da altri Organismi competenti;
- con la Dichiarazione posta in calce all'art. 60 del c.c.n.l. 21 dicembre 2007, le Parti hanno condiviso la necessità di procedere alla modifica della disciplina dei rimborsi chilometrici definita con l'Accordo 5.5.1988

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1

A decorrere dal 1° maggio 2008, i rimborsi chilometrici di cui all'art. 60, comma secondo, lett. a), del c.c.n.l. in premessa, in applicazione dei nuovi criteri convenuti, sono stabiliti secondo le seguenti misure:

- Autovetture di cilindrata sino a 1.000 c.c. euro 0,35;
- Autovetture di cilindrata da 1.001 c.c. a 1.300 c.c. euro 0,41;
- Autovetture di cilindrata da 1.301 c.c. a 1.600 c.c. euro 0,49;
- Autovetture di cilindrata oltre i 1.600 c.c. euro 0,54 .

Art. 2

Con cadenza semestrale sarà effettuata una verifica tecnica avente ad oggetto le misure di cui all'art. 1 e le eventuali variazioni apportate avranno vigore dal mese successivo a quello della verifica stessa. La prima verifica sarà effettuata entro il 31 dicembre 2008.

Art. 3

Il presente accordo ha durata biennale e, a decorrere dal 1° maggio 2008, sostituisce integralmente quanto definito con l'Accordo 5.5.1988.

FEDERCASSE

DIRCREDITO FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINCRA/UGL CREDITO
UILCA

Un fraterno saluto.

Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo

Roma lì 05 aprile 2008